

Franco CAROLEO
Magistrato

COMPENDIO di
**DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE**

XII Edizione
2024


Neldiritto
Editore

■ 1.2. Il giudice e i suoi poteri.

Nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, il tribunale giudica in composizione **collegiale**, ma la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio (**art. 473-bis.1 c.p.c.**).

A tutela dei minori, il giudice può d'ufficio (**art. 473-bis.2 c.p.c.**):

- 1) nominare il **curatore speciale** nei casi previsti dalla legge;
- 2) adottare i **provvedimenti opportuni**, anche in deroga al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112;
- 3) disporre **mezzi di prova al di fuori** dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile (in particolare dagli artt. 2721 e ss. c.c.), nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria;
- 4) con riferimento alle domande di contributo economico, ordinare l'**integrazione della documentazione** depositata dalle parti e disporre **ordini di esibizione e indagini** sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

Ai sensi dell'**art. 3 d.l. n. 105/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137**, sino al **30 aprile 2024**, in deroga a quanto previsto dall'**art. 473-bis.1, co. 2, c.p.c.**, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice *onorario* specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto.

■ 1.3. Ascolto del minore.

I nuovi **artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.** disciplinano l'istituto dell'ascolto del minore codificando, di fatto, le conclusioni raggiunte nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità.

L'**art. 473-bis.4** dispone che il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

L'ascolto del minore è condotto dal giudice (**audizione diretta**), che può farsi assistere da **esperti** e altri **ausiliari**. Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva (**art. 473-bis.5**).

L'**art. 473-bis.6** regola poi l'eventualità che il minore si rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori o quando siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In questi casi, il giudice procede all'ascolto del minore senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

■ 1.4. Le disposizioni comuni del procedimento.

Gli **artt. da 473-bis.11 a 473-bis.39 c.p.c.** contengono le disposizioni comuni applicabili a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.

Dette disposizioni trovano poi, per ogni singolo procedimento, parziali deroghe stabilite nelle norme del Capo III.

■ A) Competenza

Ai sensi dell'**art. 473-bis.11 c.p.c.**, per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto per il procedimento di separazione e divorzio.

■ B) Forma della domanda

La domanda si propone con **ricorso** (secondo le regole generali: **art. 473-bis.12** se promosso dalle parti; **art. 473-bis.13** se promosso dal pubblico ministero) che deve essere redatto in modo chiaro e sintetico.

Il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

■ C) Fissazione dell'udienza e udienza di prima comparizione

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza (**art. 473-bis.14**).

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con **decreto provvisoriamente esecutivo** i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica (**art. 473-bis.15**).

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni (**art. 473-bis.21**).

Le parti devono **comparire personalmente**, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e tenta la **conciliazione**.

Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i **provvedimenti temporanei e urgenti** che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (**art. 473-bis.22, co. 1**).

L'ordinanza costituisce **titolo esecutivo** e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere **modificati o revocati** dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori (**art. 473-bis.23**).

In ogni caso, contro i provvedimenti temporanei e urgenti si può proporre **reclamo** con ricorso alla Corte di appello (**art. 473-bis.24**).

Con l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 473-bis.22, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

■ D) La fase decisoria

Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti (**art. 473-bis.28**):

- a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di **precisazione delle conclusioni**;
- b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle **comparse conclusionali**;
- c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle **memorie di replica**.